Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

C O P I A

Deliberazione della

GIUNTA COMUNALE

Numero 109 Del 22-10-19

Oggetto: TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==========

Paolucci Francesca	**Sindaco**	**P**
MACCHINI Laura	**Vice Sindaco**	**P**
BERTUCCIOLI Ottavio	**Assessore**	**A**
BARONCIANI Mirko	**Assessore**	**P**
FEDERICI Patrizio	**Assessore**	**P**

==========

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Paolucci Francesca in qualità di Sindaco assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Rosati Bruno

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione n. 115 del 21.10.2019 presentata dall'Area Servizi Istituzionali avente ad oggetto: "TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE ANNO 2020"

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta;

Visto l'art. 48, 1^ e 2^ comma, del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene la competenza del presente atto;

Ricordato che l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Ricordato che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;

Visto che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, entrato in vigore in data 7 aprile 2011, attuativo del Federalismo Fiscale, prevedeva l'introduzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale secondaria in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e rimetteva ad un regolamento statale la disciplina applicativa;

Visto l'art 1 comma 714 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha prorogato al 2015 l'imposta municipale secondaria, ma a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento governativo;

Vista la risoluzione n.1/DF del 12 gennaio 2015 del Ministero delle Finanze ha chiarito che fino a quando non venga emanato il predetto regolamento governativo, i Comuni non possono istituire autonomamente l'imposta municipale secondaria con regolamento comunale e continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di

occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

- Visto il capo II del DLGS 15/11/93 n.507, art. 40, in vigore dal 01/01/94 (Suppl. Ord. della G.U. 09/12/93 n. 288) - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- Ricordato che l'abolizione del citato art. 40, disposta dall'art. 51, comma 2, lettera a), del D.LGS. 15/12/97, n. 446 a decorrere dal 1 gennaio 1999, è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14 della L. 23/12/98 n. 448 per cui le disposizioni di cui al D.lgs 507/93 sono tuttora applicabili;

- Rilevato che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 3, comma 61, della L. 28.12.95 n. 549, i comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

- Rilevato che ai sensi dell'art. 3, commi 61, 62 e 63 della L.549/1995, i comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni**, possono** con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1 gennaio 1998;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.

- Rilevato che ai sensi dell'art. 47 comma 2bis del D.Lgs 507/93, così come modificato dalla L. 29.11.97 n. 410, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica;

- Considerato che il comune può estendere la non applicazione della tassa, nelle fattispecie di cui al precedente punto, anche alle annualità pregresse;

- Preso atto che ai sensi del DLGS 15/11/93 n.507 art.49 sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità , educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità , gli orologi funzionanti per pubblica utilità , sebbene privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casiin cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

- Vista la delibera del C.C. n. 61 del 13.12.94 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TOSAP;

- Dato atto che ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 507/93 la popolazione residente, riferita al 31.12.17 è di 7.961 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe V^;

- Visti i pareri favorevoli resi da:
a) il Responsabile dell'Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
b) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la regolarità contabile;
- Con voto unanime legalmente espresso palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2020, con riferimento alle superfici e alle tariffe, della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche le vigenti seguenti maggiorazioni o riduzioni

– a) le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti, sono calcolate in ragione del 10%;

– b) la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore all'80% di quella determinata per la prima categoria;

– c) riduzione delle tariffe:

50% - occup. permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
10% - divieto di sosta indiscriminato su aree antistanti accessi, carrabili o pedonali;
20% - occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 gg.;
67% - occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
50% - occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

– d) maggiorazioni delle tariffe:

50% - occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

2) Di stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

3) Di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;

4) Di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

5) Di estendere, ai sensi dell'art. 47 comma 2bis del D.Lgs 507/93, così come modificato dalla L. 29.11.97 n. 410, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la non applicazione della tassa anche alle annualità pregresse;

6) Di attribuire, in relazione ai precedenti punti 2, 3 e 4 effetto retroattivo per gli anni 1998 e 1999;

7) Di stabilire che per un ammontare inferiore a EURO 10,00 annui la tassa per l'occupazione "permanente" di spazi ed aree pubbliche non è dovuta;

8) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Inoltre con separato voto unanime legalmente espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 21-10-19 Il Responsabile del Servizio

F.to Rosati Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Lì 21-10-19 Il Responsabile
del Servizio finanziario

F.to Rosati Bruno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Bruno

Il Sindaco
F.to Paolucci Francesca

==========

Per copia conforme all'originale.
TAVULLIA, lì 29-10-19

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rosati Bruno

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000 - art.32, 1°comma, L.69/2009).

E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data 29-10-019 Prot. n. 12762 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00).

TAVULLIA, li 29-10-019

VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Bruno

==========

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 09-11-019

[]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^,D.Lgs.267/00)
TAVULLIA, li 10-11-19

VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Bruno

==========

COMUNE DI TAVULLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Imposta comunale occupazione spazi e aree pubbliche anno 2020

1	OCCUPAZIONI PERMANENTI	TARIFFA PER MQ./ANNO	
	La tassa e` dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa e` commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:	1^ CATEGORIA (centri abitati)	2^ CATEGORIA (fuori centri abitati)
A. 1	Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a)	€ 17,56	€ 14,05
	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. c)	€ 8,78	€ 7,02
	Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (90% di A.1)	€ 15,80	€ 12,64
	Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti, sono calcolate in ragione del 10%;		

2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE	TARIFFA PER MQ.			
	La tassa e` commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:	1^ CATEGORIA (centri abitati)		2^ CATEGORIA (fuori centri abitati)	
		ORA	GIORNO	ORA	GIORNO
	occupazioni del suolo	€ 0,04	€ 1,03	€ 0,03	€ 0,83
	occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo	€ 0,01	€ 0,34	€ 0,01	€ 0,29
	occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante	€ 0,06	€ 1,55	€ 0,05	€ 1,24
	occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli	€ 0,02	€ 0,52	€ 0,02	€ 0,41
	occupazioni poste in essere per attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante	€ 0,01	€ 0,21	€ 0,01	€ 0,17
	occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi e impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	€ 0,02	€ 0,52	€ 0,02	€ 0,41
	occupazioni per l'esercizio della attivita` edilizia	€ 0,02	€ 0,52	€ 0,02	€ 0,41
a)	per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. la tariffa e` ridotta del 20%;				
b)	per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;				
c)	per le occupazioni che si protarggono oltre il periodo autorizzato la tariffa e` aumentata del 20%;				
d)	le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;				
e)	per le occupazioni poste in essere per attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:				

fino a 100 mq.	al 50%
da 100 mq. a 1000 mq.	al 25%
oltre i 1000 mq.	al 10%

3	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO DA PARTE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESRCENTI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI.
a)	per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attivita` strumentali ai servizi medesimi, di una tassa determinata forfettariamente in Euro 0,78 per utenza;
b)	in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a Euro 516,46
c)	i suddetti importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
d)	il numero complessivo delle utenze e` quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa e` versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e` effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. Il comune puo` prevedere termini e modalita` diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione."

4	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	annua	annua
	Per l'impianto e l'esercizio di distributori e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e` dovuta la seguente tassa annuale:	per serbatoi fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o fraz. superiore a 3000 litri
	centro abitato	€ 30,99	€ 6,20
	zona limitrofa	€ 25,82	€ 5,16
	periferia	€ 15,49	€ 3,10
	frazioni	€ 5,16	€ 1,03

5	IMPIANTI DISTRIBUZIONE TABACCHI	
	Tassa annuale forfetaria	
	centro abitato	€ 10,33
	zona limitrofa	€ 7,75
	frazioni	€ 5,16